

**Legge regionale 05 maggio 2021, n. 9 (BUR n. 60/2021)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N
39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E
DELLA SICUREZZA STRADALE”**

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

1. Al comma 6 dell'[articolo 9](#) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: “*diciotto mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*trenta mesi*”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.